

Deliberazione n. 39 /2023/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato

Presidente

dott. Tiziano Tessaro

Consigliere (relatore)

dott. Marco Scognamiglio

Primo Referendario

dott.ssa Ilaria Pais Greco

Referendario

Adunanza del 9 marzo 2023

Comune di Marano sul Panaro (MO)

Rendiconto 2021 e Preventivo 2022-24

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la L. 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con

modificazioni, dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012;

Viste le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/2022/INPR;

Considerato che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 6305 del 10 ottobre 2022;

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee-guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria sul bilancio di previsione 2022-2024, nonché il relativo questionario;

Considerato che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 3173 del 27 giugno 2022;

Vista la deliberazione n. 195/2022/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 190/2022/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminate, a seguito delle indicazioni della Sezione delle Autonomie, le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2021 e sul bilancio preventivo 2022-24 redatte dall'Organo di Revisione del Comune di Marano sul Panaro (MO);

Viste le note prot. n. 193 in data 13 gennaio 2023 e prot. n. 450 del 25 gennaio 2023, con le quali il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

Viste le deduzioni fatte pervenire con note ricevute a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo mediante la quale il Collegio è stata convocato per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Cons. Tiziano Tessaro

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2023, ha esaminato la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2022/24 ed al rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Marano sul Panaro, ed in particolare:

- le relazioni dell'Organo di revisione sul rendiconto per l'esercizio 2021 e sul bilancio di previsione per gli esercizi 2022/24, inviate a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1 co. 166, l. 266/2005, redatte in conformità alle linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR e n. 10/SEZAUT/2022/INPR, mediante la compilazione dei questionari ivi allegati (di seguito anche "questionari");
- le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., sulla proposta di bilancio di previsione 2022-24 e sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;
- l'ulteriore documentazione relativa al bilancio preventivo e al rendiconto presente sul sito internet istituzionale del Comune di Marano sul Panaro.

2. Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle relative al rendiconto 2021.

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2021
Equilibrio di parte corrente	€ 151.290,17
Equilibrio di parte capitale	€ 76.930,83
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00
Equilibrio finale	€ 228.221,00

La costruzione degli equilibri nel 2021 rispetta quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 e il Comune di Marano sul Panaro ha conseguito un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art. 1 comma 821 della L. n. 145/2018.

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2021
Fondo cassa al 31 dicembre	€ 383.594,23
Residui attivi	€ 3.424.908,69
Residui passivi	€ 2.529.697,30
FPV per spese correnti	€ 128.745,08
FPV per spese in conto capitale	€ 229.676,92
Risultato di amministrazione	€ 920.383,62
Totale accantonamenti	€ 1.504.976,84
di cui: FCDE	€ 1.448.331,54
Totale parte vincolata	€ 453.677,76
Totale parte destinata agli investimenti	€ 95.161,18
Totale parte disponibile	€ - 1.133.432,16
Di cui:	
disavanzo da riaccertamento straordinario 2015 (30 rate - quota annuale da recuperare € 14.261,68)	€ 325.878,73
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo del FCDE (15 rate - quota annuale da recuperare € 57.713,81)	€ 807.553,43

Come si evince dalla tabella, il Comune di Marano sul Panaro presenta la parte disponibile del risultato di amministrazione negativa, avendo in corso il ripiano di un duplice disavanzo; il primo, emerso a seguito del riaccertamento straordinario effettuato al 1° gennaio 2015 e determinato, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015 (emanato ex art. 3, comma 15, del D. Lgs. n. 118/2011), con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 23 giugno 2015 in € 427.850,24, da ripianare in trenta quote

annuali di € 14.261,68 cadauna; il secondo, manifestatosi a seguito della variazione della modalità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità nel 2019, esercizio in cui il Comune è passato dal metodo di calcolo semplificato al metodo ordinario. Ciò ha comportato l'emersione (e al riconoscimento con deliberazione consiliare n. 21 del 29 luglio 2020) di un ulteriore disavanzo di € 865.707,22, da ripianare, ai sensi dell'art. 39-*quater* del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, come integrato con legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, in non più di 15 rate annuali a quote costanti, a partire dall'esercizio 2021.

Il valore negativo complessivo di parte disponibile del risultato di amministrazione 2020, generato dalla sommatoria dei due diversi disavanzi, ammonta ad € 1.205.847,63. La relazione della gestione 2020 contiene le indicazioni e le tabelle illustrative del ripiano del disavanzo come richiesto al punto 13.10.3 dell'allegato 4/1 - principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, come modificato dall'art. 1, D.M. 7 settembre 2020.

Nella tabella sottostante è compendiate la situazione contabile dell'ente dall'esercizio 2014 in poi, relativamente alle due tipologie di disavanzo riscontrate, e viene rappresentata sia la quota applicata all'esercizio di riferimento, sia quella effettivamente ripianata; dall'analisi dei dati contabili, si evince che il Comune sta procedendo regolarmente, secondo la tempistica e per gli importi programmati, al recupero del disavanzo.

(valori espressi in euro)

Anno	Risultato di amm.ne al 31 dicembre (A)	Parte disponibile del RdA (E)	Quota annuale Recupero disavanzo da riacc. straord. (RS) prevista	Quota annuale Recupero disavanzo ex art. 39-<i>quater</i> dl 162/2019 (FCDE) prevista	Quota annuale da ripianare (RS+FCDE)	Quota annuale ripianata
2014	1.181.619,74	15.904,08	-	-	-	-
2015	934.877,05	- 413.425,23	14.261,68	-	14.261,68	14.425,01
2016	853.427,84	-399.163,55	14.261,68	-	14.261,68	14.261,68
2017	1.368.814,60	-384.900,91	14.261,68	-	14.261,68	14.262,64
2018	1.151.000,08	-369.314,40	14.261,68	-	14.261,68	15.586,51
2019	773.039,11	-1.220.759,62 ¹	14.261,68	-	14.261,68	14.262,00
2020	999.150,01	-1.205.847,63	14.261,68	-	14.261,68	14.911,99

2021²	920.383,62	-1.133.432,16	14.261,68	57.713,81	71.975,49	72.415,47
-------------------------	------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

I residui conservati a fine esercizio, sia attivi che passivi, registrano un leggero aumento rispetto all'esercizio precedente. Dal questionario sul rendiconto 2021 emerge che i crediti conservati tra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza riconosciuti inesigibili o di dubbia e difficile esazione non sono stati stralciati dal conto del bilancio.

Il risultato d'amministrazione presenta un fondo crediti di dubbia esigibilità pari a € 1.448.331,54, calcolato con metodo ordinario utilizzando la media ponderata; l'organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo, in base a quanto richiesto al punto 3.3. del principio contabile applicato (allegato 4/2 al d.lgs. n.118/2011). L'ente si è avvalso dell'art. 107-*bis* del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 30-bis del D.L. n. 41/2021, che ha previsto la possibilità di quantificare l'FCDE calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Con riferimento agli altri fondi posti all'interno della parte accantonata del risultato di amministrazione, si rileva la presenza di un accantonamento per fondo rischi contenzioso per € 18.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2. lettera h) e tenuto conto di quanto previsto dall'OIC 31 per la definizione della gradualità del rischio, per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze, che l'Organo di revisione attesta essere congruo "in base alla comunicazione dell'ufficio competente per le cause legali". Nessun accantonamento è stato effettuato a fondo perdite partecipate, né a fondo di garanzia per debiti commerciali, in quanto le casistiche non sussistono.

Ulteriori accantonamenti si riferiscono all'indennità fine mandato del Sindaco, per € 7.277,00, al fondo passività potenziali per € 8.500,00, agli aumenti contrattuali per € 17.425,30; è inoltre presente un accantonamento pari a € 5.443,00 per contributi aggiuntivi per personale in quiescenza.

L'accordo decentrato integrativo è stato sottoscritto, con parere positivo dell'Organo di revisione, e il fondo per il salario accessorio è stato costituito e certificato dal Revisore.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella.

	Rendiconto 2021 Accertamenti (a)	Rendiconto 2021 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	€ 2.059.263,94	€ 581.598,09	28,24%
Tit.1 competenza	€ 2.970.256,33	€ 1.749.447,68	58,90%
Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	€ 214.138,89	€ 112.457,52	52,52%
Tit.3 competenza	€ 362.804,63	€ 285.075,64	78,58%

L'Ente mostra una scarsa capacità di riscossione relativamente al titolo 1, sia in conto competenza sia in conto residui.

In merito all'attività di contrasto all'evasione tributaria, dal questionario sul rendiconto 2021, risultano accertamenti per "recupero evasione" per IMU/TASI e per altri tributi pari a € 546.318,13 e incassi per € 55.229,94 con accantonamento a FCDE a competenza per € 249.131,97 e a rendiconto per € 1.084.131,42.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2021
Fondo cassa finale	€ 383.594,23
Anticipazione di tesoreria	---
Cassa vincolata	€ 32.277,47
Tempestività dei pagamenti	- 5 giorni

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2021 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'ente.

L'Organo di revisione ha dichiarato di aver verificato che il Comune si sia dotato di una gestione della cassa vincolata, e di aver appurato che la cassa vincolata sia stata totalmente reintegrata alla data del 31 dicembre 2021.

Il Comune non ha fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazioni di tesoreria nell'anno 2021.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è negativo e nella relazione sul rendiconto 2021, l'Organo di revisione ha dichiarato che l'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del TUEL.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
Debito complessivo a fine anno	€ 2.905.177,03	€ 2.599.458,54

L'Ente, nell'esercizio 2021, non ha fatto ricorso a nuovo indebitamento e non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

Si conferma l'esistenza di una garanzia fidejussoria sussidiaria rilasciata a favore dell'Unione Terre di Castelli, in relazione a un mutuo ordinario contratto dall'Unione per un importo complessivo di € 1.612.296,36 (che il comune di Marano sul Panaro garantisce *pro-quota* per € 119.187,14); in argomento si richiamano le considerazioni svolte in sede di esame del rendiconto 2019, con delibera di questa Sezione n. 254/2021.

L'Ente, inoltre, non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati, e non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal D. Lgs. n. 50/2016.

2.1. Dalla documentazione versata in atti per l'esercizio 2021 risulta inoltre quanto segue:

- dalle domande preliminari del questionario non risultano elementi di criticità;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nel rendiconto 2021, ma si osserva che le spese impegnate nel 2021 sono imputate solamente sull'esercizio successivo (2022), anche se nessuna quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2020 è rinviata all'esercizio 2022 e successivi;
- il rendiconto 2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 29 aprile 2022, nel termine di legge;

- la trasmissione a BDAP dello schema di bilancio 2021 approvato dal Consiglio comunale risulta avvenuta nei termini;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL;
- a rendiconto 2021 non risultano rispettati due parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ossia il parametro P5 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) e il parametro P6 (Debiti riconosciuti e finanziati)";
- durante l'esercizio 2021 sono stati riconosciuti, con delibera consiliare n. 51 del 30 novembre 2021, debiti fuori bilancio per € 206.485,11, derivanti da sentenza esecutiva n. 584 del 6 aprile 2021 emessa dal Tribunale ordinario di Modena. L'importo, interamente imputato al 2021, è stato coperto con fondi accantonati nel risultato di amministrazione e con entrate proprie;
- nell'esercizio 2021, è stato rispettato il vincolo di spesa per il personale dettato dai commi 557 e 562 della L. 296/2006;
- in relazione agli effetti sulla gestione finanziaria 2021 connessi all'emergenza sanitaria, l'ente ha trasmesso alla RGS le certificazioni sulla perdita di gettito 2020 e 2021 connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19 entro il 31 maggio, rispettivamente, dell'anno 2021 e 2022 e il Comune ha dichiarato che i dati contenuti in queste certificazioni sono concordanti con quelli esposti nel conto consuntivo 2021;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- nel corso dell'esercizio 2021 il Comune ha modificato la programmazione del personale dopo il 20 aprile 2020, alla luce dell'art. 33, co. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e del successivo decreto interministeriale attuativo del 17 marzo 2020: è stato previsto un aumento di spesa, nel limite del valore soglia di riferimento (incremento percentuale del 0,26%);
- nel questionario l'Organo di revisione dichiara che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, c. 6, lett. j, D. Lgs. n. 118/2011 non hanno riguardato la totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento, dirette, indirette o di controllo, in quanto la società Hera S.p.A. non ha risposto alla richiesta di rilevazione dei debiti e crediti reciproci; l'Organo di revisione dichiara inoltre che la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia

asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo (ad eccezione di Hera S.p.A.) così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG, e che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati. Dalla relazione dell'Organo di revisione emerge una differenza nei rapporti di credito e debito con l'Unione, subito riconciliata in quanto derivante da un pagamento effettuato dal Comune in data 30 dicembre 2021 e conseguentemente contabilizzato dall'Unione ad inizio 2022.

3. Il bilancio di previsione per il triennio 2022-24 del Comune di Marano sul Panaro è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 28 dicembre 2021. Dal relativo questionario emerge il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL, nonché il rispetto del saldo di competenza d'esercizio, non negativo, ai sensi art. 1, c. 821, L. n. 145/2018, con riferimento ai prospetti degli equilibri di cui al D.M. 1° agosto 2019 e ss.mm.

L'organo di revisione, nella relazione prodotta ai sensi dell'art. 239 del TUEL, ha espresso parere favorevole e:

- ha suggerito all'ente di accantonare somme più cospicue a fondo passività potenziali e a fondo di riserva, in modo tale da ridurre l'impatto sul bilancio in caso di eventuali future passività;

- ha suggerito all'ente di farsi soggetto promotore nei confronti dell'Unione Terre di Castelli o di altro ente di livello superiore affinché venga presa in esame l'opportunità di costituire uno specifico ufficio associato al fine di definire per conto dei comuni aderenti specifiche proposte progettuali PNRR da presentare al finanziamento del Recovery Plan.

4. Si rammenta, infine, che il Comune di Marano sul Panaro era stato destinatario, da ultimo, di pronuncia inerente al rendiconto 2020 (deliberazione n. 96/2022/PRSE), con la quale la Sezione aveva rilevato irregolarità per la sottostima degli accantonamenti per oneri da contenzioso all'interno del risultato di amministrazione.

In precedenza, con deliberazione n. 254/2021/PRSE, inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019, la Sezione aveva rilevato irregolarità relative a diversi aspetti: insufficiente capacità di riscossione delle entrate da recupero evasione tributaria, quantificazione degli accantonamenti a fondo rischi e contenzioso, mancato invio dei dati relativi ai rapporti creditori e debitori della società partecipata Hera S.p.A.

5. In esito agli elementi di potenziale criticità, il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con note prot. n. 193 del 13 gennaio e n. 450 del 25 gennaio 2023, di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE);
- fondo pluriennale vincolato (FPV) e cronoprogrammi di spesa;
- aumento dei costi delle utenze in relazione alla crisi energetica in corso;
- applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 227 e 228, legge 29 dicembre 2022 n. 197, così come previsto dal seguente c. 229, in relazione allo stralcio di debiti di importo residuo fino a mille euro.

5.1. In esito alla ricezione delle predette note istruttorie, il Comune, con note prot. C.d.c. n. 665 e n. 673 del 2 febbraio 2023 ha fornito i seguenti chiarimenti.

5.1.1. In merito al FCDE, l'Ente ha trasmesso il prospetto di calcolo Excel utilizzato per quantificare l'accantonamento a rendiconto 2021, precisando che le annualità prese a riferimento sono state quelle dal 2017 al 2021. L'Organo di revisione ha verificato la regolarità della metodologia di calcolo. L'ente ha inoltre specificato, ai fini del calcolo della percentuale di riscossione, di aver usufruito della facoltà prevista dall'art. 107-*bis* del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-*bis* del D.L. n. 41/21, che consente nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2021 (entrate titolo 1 e 3), di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

5.1.2. In merito al FPV, l'ente ha riferito di aver provveduto all'adozione dei cronoprogrammi di spesa, li ha allegati ed ha inserito nella risposta delle note esplicative e precisazioni su ritardi e slittamenti per alcuni lavori.

5.1.3. In merito alla crisi energetica in corso e al fine di valutare l'adeguatezza della copertura delle maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi energetici, l'ente ha fornito un riepilogo dei dati relativi agli stanziamenti iniziali e alle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2022, suddiviso per energia elettrica e gas, con il dettaglio delle fonti di finanziamento. In base ai

documenti contabili riferiti alle utenze alla data della risposta all'istruttoria, l'ente presume che gli stanziamenti siano sufficienti a garantire il regolare pagamento in conto competenza.

5.1.4. In merito allo stralcio di debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti alla data del 1° gennaio 2023 dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, il Comune di Marano sul Panaro ha deliberato di non applicare le disposizioni di cui all'art. 1, c. 227 e 228, L. 29 dicembre 2022 n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge ed ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 2 del 25 gennaio 2023 che stabilisce la non applicazione della disposizione normativa sopra citata, completa del relativo parere dell'Organo di revisione.

6. Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Marano sul Panaro all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la L. 5 giugno 2003, n. 131, concernente *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* ha introdotto forme di controllo cd. *"collaborativo"* nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in

ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere *"ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità"* concorrendo *"alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno"* (ex multis, sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *"sulla gestione del bilancio dello Stato"*, esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, c. 1, Cost.).

1.1. L'art. 3, c. 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 2012, ha introdotto nel D. Lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, C. 6, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-bis, c. 3, del D. Lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità

ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, c. da 166 a 172, della L. n. 266/2005 e l'art. 148-*bis* del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, c. 1, lettera e), del D.L. n. 174/2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, c. 1, della L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-*bis* TUEL, la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. Lgs. n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella L. 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

1.2. Con riferimento alla fase di avvio del procedimento di controllo dei rendiconti da parte delle Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie ha precisato che *“le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto*

operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità” (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR, del 28 maggio 2019), sebbene debba ritenersi che l’interpretazione sistematica della vigente normativa, orientata dai principi costituzionali, non escluda la possibilità di estendere le verifiche contabili, in primo luogo al fine di accertare l’attualità degli equilibri economico-finanziari e la regolarità contabile.

Del resto, da lungo tempo la Corte costituzionale evidenzia che il controllo in esame si pone in una prospettiva non più statica (come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, sent. n. 179/2007).

Ne consegue che l’attività di controllo deve consentire di rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l’effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (*ex multis*, Sezione contr. Calabria, del. 8 gennaio 2020, n. 4).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di *“avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all’esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione”*, al fine di consentire di *“collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell’ente ed ampliare il concreto margine d’azione di queste ultime”*. La Sezione delle autonomie ha in particolare evidenziato che, nel perseguimento dell’obiettivo di ridurre *“quanto più possibile il disallineamento temporale tra l’esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo”*, tra le metodologie di controllo adottabili si colloca la possibilità di esaminare *“congiuntamente più annualità, a partire dall’ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l’esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all’attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati”* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR, del 4 febbraio 2019).

La verifica degli equilibri in chiave dinamica non può pertanto prescindere dalla generale considerazione circa l'effettiva e duratura tenuta degli stessi, come momento di scrutinio *del raggiungimento di una situazione stabile di equilibrio del bilancio*» (Corte cost., sent. n. 18/2019), la quale non può essere condizionata da fattori contingenti. È utile sottolineare come, in relazione agli artt. 81 e 97, c. 1, Cost. sotto l'aspetto della garanzia della sana ed equilibrata gestione finanziaria, il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, nell'ambito della quale la responsabilità politica del mandato elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate. È noto, infatti, che la Consulta ha valorizzato la *"articolazione teleologica del precetto costituzionale"*, traducibile, *"sotto il profilo dinamico, nella continua ricerca degli equilibri"*, così che il valore preservato non può in quanto tale essere sottoposto *"a una notevole quantità di variabili che non consentono, se non casualmente, il raggiungimento e il mantenimento di una situazione stabile e definitiva"*.

Pertanto, un'analisi fondata su una visione dinamica nei termini sopra descritti non può in ogni caso prescindere da una positiva valutazione sulla veridicità e sull'attendibilità dei dati contabili indicati nei documenti contabili dell'ente.

In concreto, *"la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese"* (Corte cost., sent. n. 197/2019): occorre cioè una stima attendibile delle espressioni numeriche, che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione (Corte cost., sent. n. 227/2019), che garantisca il raggiungimento di un equilibrio stabile e duraturo.

Il criterio della dinamicità dei profili contabili che sostengono il bilancio non deve limitarsi a valutare le variazioni, dovute anche a eventi straordinari, della situazione di squilibrio originariamente rappresentata dall'ente ma deve anche tener conto di eventuali errori o mutamenti esogeni nella previsione.

La cennata connotazione dinamica (Corte cost., sent. n. 250/2013) che assume il controllo finanziario sugli enti locali, proprio perché preventivo (Corte cost., sent. n. 60/2013) rispetto ai più gravi eventi perturbanti (Corte cost., sent. n. 70/2012) dell'equilibrio di bilancio, ne delinea il suo carattere fondamentalmente ed essenzialmente concomitante, perché volto a segnalare in

modo tempestivo le eventuali criticità con gli esiti cogenti (Corte cost., sent. n. 40/2014) contemplati dall'art. 148-*bis* del TUEL e, nel contempo, andare a intercettare i sottostanti fatti gestionali (Corte cost., sent. n. 184/2022) suscettibili di riverberare in termini pregiudizievoli i loro effetti sul bilancio in corso, pur partendo dall'analisi dei documenti contabili afferenti a esercizi precedenti.

1.3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi dei saldi principali dei documenti contabili, delineati dalla lettera dell'art. 148-*bis* del TUEL (ossia, l'equilibrio di bilancio, l'indebitamento, il vincolo di finanza pubblica), in linea del resto con l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui *"la legge di approvazione del rendiconto – indipendentemente dalla compilazione e redazione dei complessi allegati al bilancio previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011 – deve contenere, in coerenza con le risultanze di detti allegati, tre elementi fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del decreto in questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri"* (sent. n. 49 del 2018): così che l' *"oggetto specifico (è) (...) il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato momento"*, *"in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica"* (Corte cost., sent. n. 184/2022).

1.3.1 Ai fini del primo parametro preso in considerazione dalla norma dell'art. 148-*bis* del TUEL, la Sezione evidenzia che *"il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci"* (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *diritto*) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del *diritto*).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del TUEL quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del TUEL, che al comma 1 dispone che: *"Il risultato di*

amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188".

Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente, dal momento che ne rappresenta, come detto, il coefficiente necessario ai fini dell'equilibrio di bilancio (Corte cost., sent. n. 18/2019). Oltre che nelle previsioni dei citati artt. 186 e 187 del TUEL, esso trova quindi un concreto momento di declinazione nella previsione dell'art. 162 del TUEL: in particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del TUEL). Il D. Lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in

particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

1.3.2. È per questa ragione che il legislatore, oltre a delineare nei termini sopra illustrati il principio dell'equilibrio di bilancio, ha previsto anche vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, c. 6, della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, c. 6, della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, c. 16, della L. 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 del TUEL detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le dimensioni fondamentali della gestione, correlate al rispetto degli equilibri di bilancio (compendiati nel risultato contabile di amministrazione) e alla sostenibilità dell'indebitamento, sono pertanto tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente, proprio perché su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti, in chiave necessariamente dinamica (Corte cost., sent. n.250/2013).

1.3.3. Infine, per ciò che concerne il vincolo di finanza pubblica di cui all'art. 1, c. 821, della L. n. 145/2018, mette conto rilevare che la norma indicata prevede che gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo desunto, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall'all. 10 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Il vincolo anzidetto deve essere tuttavia tenuto distinto dall'equilibrio di bilancio: *"il complesso quadro normativo illustrato palesa come la disciplina dell'equilibrio finanziario complessivo degli enti territoriali, che trova contenuto nelle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011 (che ha anche modificato il D.Lgs. 267 del 2000) e nella L. n. 145 del 2018 non può essere sovrapposto con la*

normativa in tema di "pareggio di bilancio" (o "saldo di finanza pubblica"), funzionale all'osservanza degli obiettivi posti in sede europea, non potendo, peraltro, il comma 821 della L. n. 145 del 2018 determinare il superamento delle prescrizioni dell'art. 9 della L. n. 243 del 2012, in virtù dei limiti posti al legislatore ordinario dall'art. 81, sesto comma, della Costituzione (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 4/2019/RQ). Al riguardo va evidenziato che i risultati a cui giungono i due aggregati normativi possono presentare notevoli differenze, In caso di ricorso a entrate da mutuo, pertanto, l'ente territoriale contraente, pur trattandosi di posta pienamente rilevante per i propri equilibri finanziari (regolamentati dal D.Lgs. n. 118 del 2011), deve comunque conseguire anche il "pareggio" richiesto dall'art. 9 della L. n. 243, che, tuttavia, non considera le entrate da debito (mentre conteggia le spese di investimento da quest'ultimo coperte, imputate al medesimo o a successivi esercizi)" (Corte dei conti, SSRRCO/20/2019/QMIG)

Detto vincolo rileva peraltro ai fini di quanto stabilito dall'art. 148-bis del TUEL , dal momento che *"Con riferimento al potere di accertamento delle Sezioni di controllo, pur rilevandosi un difetto di coordinamento formale del testo dell'art. 148-bis del TUEL con la nuova disciplina del saldo di finanza pubblica, la formulazione della norma da ultimo citata deve essere interpretata in coerenza con la ratio dell'istituto, che vede nel patto di stabilità, ora saldo di finanza pubblica, uno dei principali oggetti di verifica affidati alle Sezioni di controllo, in mancanza del quale l'intera attività finalizzata alla veridicità ed attendibilità dei saldi dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali sarebbe priva di effetti sostanziali"* (Corte dei conti, SS.RR. in s.c., n. 3/2018/EL).

1.3.4. I parametri anzidetti delineano le peculiarità funzionali (Corte cost., sent. n. 40/2014) del controllo intestato alla Sezione regionale. Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento: ciò sia in relazione al parametro del controllo (ovverosia "dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, c. 6, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"), sia ai fini degli esiti del controllo stesso contemplati dall'art. 148-bis, comma 3, del TUEL (secondo cui il vaglio della Corte, ove si sia concluso con esito negativo, comporta la preclusione dell'"attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"): così che la verifica della Corte dei conti andrà a esaminare non solo

le violazioni dirette del precetto, riguardato sotto gli aspetti della violazione dell'equilibrio, dell'indebitamento e del pareggio, ma anche i profili elusivi dei vincoli anzidetti che si rinvergono ,come detto, anche dall'esame dei fenomeni gestionali sottostanti (Corte cost., sent. n. 184/2022), quali le fattispecie di incorretta allocazione dei rischi nel partenariato pubblico-privato, o nel leasing, nel rilascio di garanzie, ecc., ovvero di artificioso raggiungimento del saldo di finanza pubblica.

L'indagine della Sezione in cui *"il parametro normativo del controllo sui bilanci preventivi e successivi è costituito dalle regole e principi in materia di patto di stabilità, dal principio dell'equilibrio, dalle specifiche regole contabili dettate per dette finalità e, in generale, dal principio di legalità finanziaria"* (Corte cost, n. 40/2014), va nella direzione pertanto di una verifica non solo dei saldi anzidetti (equilibrio, indebitamento, saldo di finanza pubblica) contemplati dal citato art. 148bis del TUEL (precipuaemente attraverso l'esame del risultato di amministrazione: Corte cost, n. 18/2019), ma anche della corretta analisi delle fattispecie giuridiche sottostanti *"in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio"* (Corte cost., n. 184/2022).

1.4. La Sezione Autonomie, con deliberazione n. 10/2022/INPR, nell'approvare le linee guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sul rendiconto 2021, per l'attuazione dell'art. 1, c. 166 e seguenti della L. 23 dicembre 2005 n. 266, ha evidenziato la necessità di verificare, da parte degli organi interni di revisione e delle Sezioni regionali, la sana gestione, focalizzando l'analisi sull'esigenza di ripristinare i parametri finanziari di carattere ordinario e sui principali aspetti strutturali a presidio dell'equilibrio di bilancio. Al fine di neutralizzare e/o evidenziare per tempo gli effetti negativi del trascinamento di componenti finanziarie positive "non ordinarie" annidate nei resti di amministrazione, e del conseguente effetto di "mascheramento" di potenziali criticità strutturali di bilancio, si è reso necessario focalizzare l'attenzione sui trasferimenti statali ricevuti nel corso del biennio 2020/2021, chiedendo conto del rispetto degli obblighi di certificazione previsti rispettivamente dall'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020 e dall'art. 1, c. 827, della L. n. 178/2020 e della concordanza dei dati oggetto di certificazione con quelli esposti nel conto consuntivo.

La L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio per l'anno 2023), al comma 785, ha fornito disposizioni in relazione al conguaglio finale a seguito della

certificazione dei ristori Covid stabilendo che all'articolo 106, c. 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

1.5. Ancora, la L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio per l'anno 2023) ha introdotto una serie di disposizioni rilevanti per i Comuni in termini di nuove o riconfermate risorse a finanziamento di fondi dedicati e di agevolazioni gestionali previste in via eccezionale per l'anno 2023. La stessa norma ha inoltre introdotto rilevanti disposizioni per i Comuni in materia di entrate proprie e tra queste la novità principale consiste nell'introduzione di modalità automatiche (e non) di rottamazioni e stralci dei carichi affidati all'Agente della riscossione e la conversione in legge del D.L. 198/2022 ha previsto la proroga di tale facoltà al 31 marzo 2023.

In tema di entrate risultano di rilievo i temi dell'evasione fiscale in senso proprio e dell'omissione di versamenti dovuti e per i Comuni si tratta di imposte (IMU e Addizionale comunale all'IRPEF) il cui gettito ha importanti incidenze sugli equilibri finanziari, essendo entrate ricorrenti utili a sostenere indistintamente la parte corrente della spesa contribuendo a garantire il mantenimento degli equilibri finanziari nel tempo non solo del singolo ente ma anche, in modo aggregato, dell'intero sistema Paese. L'ottimizzazione della riscossione riverbera positivamente non solo sugli equilibri correnti di competenza attraverso una riduzione nel tempo del Fondo Crediti Dubbia esigibilità ma anche sugli equilibri di cassa. Una migliore e più efficiente riscossione, infatti, consente di poter disporre di maggiore liquidità per far fronte in modo tempestivo ai pagamenti dell'ente evitando di accantonare al Fondo di garanzia dei debiti commerciali che irrigidisce la spesa e rende problematico garantire servizi di buona qualità.

Rendere la riscossione più efficiente è un tema di valore pubblico poiché solo la piena effettività delle entrate rende possibile la realizzazione delle politiche pubbliche locali. Risulta, infatti, di immediata evidenza come a minori entrate effettive corrispondano minori servizi sia in termini quantitativi che qualitativi. In

molti casi, negli enti con maggiori difficoltà, non può essere nemmeno garantita l'erogazione dei servizi afferenti alle funzioni fondamentali non consentendo nel tempo la continuità amministrativa e costringendo gli amministratori a dichiarare il *default* (dissesto finanziario) o ad accedere a piani di risanamento forzati nell'ambito dei quali la leva fiscale viene elevata al massimo possibile, pur in assenza di miglioramenti tangibili nell'erogazione dei servizi.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte ribadito come adempiere agli obblighi tributari sia funzionale al finanziamento dei diritti, non perché si tratti di uno scambio fiscale o perché si tratti di un dovere di soggezione, ossia entrate versate contro servizi utili solo a chi ha versato, ma perché si tratta in definitiva di un dovere di solidarietà. Il tema dell'efficienza nella riscossione ha suscitato rinnovato interesse a seguito nell'inserimento nel Pnrr - nell'ambito delle misure correlate alla "Riforma dell'Amministrazione fiscale" (Missione 1, Componente 1 del PNRR, M1C1-121) - anche della "Riduzione del *tax gap*". L'obiettivo prevede che la "propensione all'evasione" si riduca, nel 2024, del 15% rispetto al valore di riferimento del 2019 ed è previsto altresì uno step intermedio (M1C1-116) che assicurerà che la medesima "propensione all'evasione" si riduca, nel 2023, del 5% del valore di riferimento del 2019. È quindi indubbio che la piena realizzazione di tale riforma è considerata un volano per la valorizzazione e diffusione su ampia scala dei principi di equità e progressività e per la tenuta dei conti delle pubbliche amministrazioni.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha più volte specificato che gli accantonamenti al FCDE conseguenti a criticità legate alla riscossione non possono essere considerati risolutivi in un'ottica di lungo periodo entro la quale l'ente deve, senza indugio, provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva realizzazione delle entrate in misura tale da permettere una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie politiche atte a soddisfare i bisogni della collettività. In difetto di ciò lo scenario prospettico prevede che il FCDE cresca a dismisura, generando disequilibri strutturali, paralizzando la capacità di spesa e la capacità amministrativa e segnando in modo irrimediabile le sorti dell'ente.

L'Organo di revisione, esercitando la propria funzione di collaborazione con l'organo consiliare di cui all'art., c. 1, lett. a) 239 del TUEL, è chiamato anzitutto ad un'attività di monitoraggio nel tempo che si può articolare non solo nell'esame del trend del FCDE, ma anche nella valutazione di altri indicatori quali, ad esempio: indicatore di velocità di riscossione che misura la capacità di esazione dei crediti dell'ente e che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in

c/competenza e gli accertamenti; tasso di formazione dei residui attivi che misura il livello di formazione dei residui attivi per effetto della gestione dell'esercizio considerato e che si ottiene calcolando il rapporto tra la differenza degli accertamenti e le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti; tasso di smaltimento dei residui attivi che misura il grado di riscossione dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in conto residui ed i residui passivi iniziali e tutti gli altri indicatori di misurazione delle performance delle entrate di cui all'articolo 18-*bis* del D.Lgs. n. 118/2011.

Allorquando dai monitoraggi effettuati sulla riscossione emergano criticità, l'organo di revisione è tenuto a suggerire all'ente di intraprendere percorsi virtuosi improntati a maggiore efficienza.

Al fine di valutare il livello di salute finanziaria degli enti locali, si rileva che la Sezione autonomie, con del. n. 14/2021 ha elaborato un indice sintetico di salute finanziaria attraverso l'analisi comparata di dieci indicatori di bilancio che fanno riferimento alla consistenza e alla qualità del risultato d'amministrazione, alla consistenza dei crediti su entrate proprie correnti sorti da più di 12 mesi, all'equilibrio strutturale di parte corrente, alla rigidità della spesa causata dal personale, alla saturazione dei limiti di indebitamento, al tempo di estinzione teorica dell'indebitamento, all'utilizzo dell'anticipazioni di tesoreria e al relativo mancato rimborso e ai residui passivi delle spese correnti.

1.6. L'anzidetta rilevazione della situazione finanziaria dell'esercizio oggetto della presente analisi potrebbe verosimilmente subire una intuibile variazione sul versante dinamico dovuta a una serie di fattori esogeni di carattere contingente. L'equilibrio di bilancio così risultante potrebbe essere inciso, in altri termini, nella attuale situazione emergenziale, dall'aumento dei costi dell'energia che impattano sulla tenuta finanziaria dei documenti contabili dell'ente e, segnatamente, di quello in corso. Il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, infatti, *«impone all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico conseguente all'impostazione della stessa legge di bilancio»* (Corte cost., sent. n. 250/2013): di talché, al di là degli interventi di carattere una tantum disciplinati dal legislatore in soccorso degli enti locali, diviene doveroso da parte del Comune apprestare i necessari strumenti per garantire la indispensabile flessibilità del bilancio. A presidiare il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, (cfr. *ex plurimis* Corte cost., sentenze n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966),

che «*consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche*» (Corte cost., sent. n. 250/2013), è pertanto funzionalmente astretta la doverosità dell'adozione di «*appropriate variazioni del bilancio di previsione, in ordine alla cui concreta configurazione permane la discrezionalità dell'amministrazione*» (Corte cost., sent. n. 266/2013).

2. Per l'esame dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 e al bilancio di previsione 2022-24 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 190/2022/INPR del 16 dicembre 2022) e precisamente:

- 1) Comuni con parte disponibile del risultato d'amministrazione negativa;
- 2) Comuni per i quali la differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, rapportato alla propria popolazione, è maggiore di 2,5 volte rispetto al dato medio regionale;
- 3) Enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale;

All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Marano sul Panaro, selezionato in base al criterio n. 1, si rilevano i seguenti profili di criticità.

3. Criticità relative alla composizione del risultato di amministrazione ai sensi dell'articolo 186 del Tuel.

In primo luogo, dalla documentazione versata in atti, emergono dei profili che attengono all'esistenza di criticità che riguardano le singole poste che compongono il risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 186 del TUEL e la cui non corretta determinazione potrebbe essere fonte di potenziale squilibrio.

In particolare, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'ente, nondimeno permangono criticità, di seguito illustrate, che si pongono in conflitto con la corretta applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile nella loro declinazione funzionale al fondamentale rispetto dei canoni costituzionali anzidetti e si inscrivono pertanto nel novero dei fattori di possibile perturbazione degli equilibri di bilancio (Corte cost., sent. n. 70/2012) in riferimento ai profili testé evidenziati e segnatamente sugli aspetti inerenti le singole componenti del risultato di amministrazione che concernono il riassorbimento del disavanzo, le

partite attive e la gestione della liquidità.

3.1. Risultato d'amministrazione e ripiano del disavanzo.

(cfr. Sez. reg. contr. Veneto deliberazione n. 103/2020/PRSP, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazioni n. 79/2021/PRSP, n. 54/2022/PRSP, n. 24/2023/PRSE)

3.1.1. L'analisi della situazione finanziaria del Comune di Marano sul Panaro prende le mosse da quanto già emerso e rilevato con le precedenti deliberazioni n. 254/2021/PRSE e n. 96/2022/PRSE relative all'esame dei questionari sui rendiconti 2018, 2019 e 2020, con cui la Sezione aveva rilevato diverse criticità.

All'esito di ciò, la situazione finanziaria risulta migliorata, evidenziando un recupero lievemente eccedente le quote annuali del disavanzo di competenza dell'esercizio 2021. Il disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2021 è parzialmente imputabile al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario e parzialmente al disavanzo derivante dalla diversa modalità di calcolo del FCDE art. 39-*quater* D.L. n. 162/2019.

In particolare, la situazione è compendiabile come segue.

	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
Totale parte disponibile	€ - 1.205.847,63	€ - 1.133.432,16
Di cui: Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario 2015 (30 rate - quota annuale da recuperare € 14.261,68)	€ - 340.140,41 (ripianti € 14.911,49)	€ - 325.878,73 (ripianti € 14.261,68)
Disavanzo derivante dalla diversa modalità di calcolo del FCDE art. 39- <i>quater</i> D.L. n. 162/2019 (quota annuale recupero € 57.713,81 dall'esercizio 2021)	€ - 865.707,22	€ - 807.553,43 (ripianti € 58.153,79)

3.1.2. Peraltro, posto che il risultato di amministrazione è parte integrante e coefficiente necessario della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci negli enti locali, rappresentando un risultato finale, sintetico e complessivo della gestione, che concretizza il principio della continuità e della costanza dei bilanci, la Sezione, nell'elogiare lo sforzo compiuto dal Comune per recuperare il

disavanzo anzidetto, sottolinea come l'ente, in generale, debba in ogni caso operare una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente: i doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del TUEL, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio, appaiono pertanto funzionali alla dinamica temporale del predetto riassorbimento del disavanzo, in quanto eventuali carenze della gestione ordinaria, ove non risolte, rischierebbero di non garantire all'ente il mantenimento, nell'arco di tempo considerato, di un costante equilibrio, vanificando di conseguenza i sacrifici imposti dal piano di rientro del disavanzo.

Ciò alla luce della verifica operata dalla Sezione nella composizione del risultato di amministrazione, in cui l'attenzione della Sezione si è appuntata su alcune poste che richiedono profili di necessario controllo in capo agli organi a ciò deputati dalla norma citata, onde assicurare l'effettività del recupero non solo del disavanzo ma anche di una sana gestione duratura e stabile (Corte cost, sent. n. 18/2019).

3.2. Entità dei residui attivi ed efficacia dell'attività di riscossione dell'ente.

(cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazioni n. 68/2021/PRSP, n. 115/2021/PRSE, n. 64/2022/PRSE, n. 154/2022/PRSE)

3.2.1. Un secondo profilo di criticità afferisce all'elevata entità dei residui attivi: la criticità appare viepiù confermata dalle riscontrate difficoltà nella riscossione delle entrate tributarie, in conto competenza ma ancora di più in conto residui, che costringe il Comune a effettuare un consistente e doveroso accantonamento a FCDE.

Trattandosi quindi di componenti che incidono sulla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, ovverosia di *"partite attive e passive che non (hanno) un obiettivo riscontro finanziario (come avviene al contrario per il fondo di cassa) (la quale) non può essere priva dell'analitica ricognizione dei relativi presupposti giuridici, poiché la loro applicazione al bilancio costituisce elemento indefettibile per determinarne e verificarne coperture ed equilibri"* (Corte cost., sent. n. 49/2018), l'analisi della situazione dell'Ente non consente di fugare le perplessità in merito, contenute anche nelle precedenti delibere della Sezione.

3.2.2. La Sezione ha sottolineato a più riprese l'esigenza di una particolare cura per le entrate proprie dell'ente locale, la qual cosa ha, come detto, un'intuibile incidenza anche sull'effettiva disponibilità di cassa (mancando la quale diviene palese che il perseguimento di un obiettivo duraturo di sana gestione risulterebbe maggiormente difficoltoso), oltre che, ovviamente, sullo smaltimento dei residui attivi (Corte cost., sent n.6/2017): così che, in via generale, è naturalmente preferibile l'esigenza di una maggiore cura nella riscossione delle entrate per garantire un equilibrio non circoscritto al momento genetico del bilancio, ma anche necessariamente in chiave dinamica (Corte cost., sent. n. 250/2013), piuttosto che conservare all'interno del risultato di amministrazione poste di entrata risalenti nel tempo che rischiano di dilatare indebitamente la correlata capacità di spesa dell'ente (ancorché attenuate dall'accantonamento al FCDE). In altri termini, una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità in termini di cassa delle entrate previste, anche a residuo, per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, vulnera potenzialmente gli equilibri finanziari dell'ente qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione (Corte cost., sent n.4/2020). Né certamente possono attenuare le criticità anzidette gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, i quali, per quanto siano in grado di neutralizzare eventuali effetti di indebita espansione della spesa, non possono essere certamente considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo: entro tale orizzonte diacronico, soprattutto al fine di smaltimento dei residui attivi, l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio, tali cioè da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività, per assicurare un equilibrio declinato, come detto, anche in chiave dinamica (Corte cost., sent. n. 250/2013).

3.2.3. Al riguardo, è altresì utile rammentare la duplice facoltà che fa capo all'ente in ordine alle poste iscritte a residuo attivo.

Qualora l'ente locale, nella verifica annuale dei residui attivi di cui all'art. 228 del TUEL, decida, come prima opzione, di mantenerli nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell'accertamento dell'entrata (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), deve verificare anche l'effettiva esigibilità del credito riguardante le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella

relazione al rendiconto; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non sia più esigibile, lo stesso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del TUEL, ripreso dal punto n. 49 del principio contabile n. 3 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali), al compimento del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio (*inter alia*, Sez. contr. Lombardia, del. n. 60/2021).

3.2.4. La seconda opzione riguarda pertanto la facoltà concessa "(...) *al responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata*", *"trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso"* di *"valuta(re) l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale"* (Principio contabile 4/2, punto 9.1): l'opzione anzidetta ha il pregio di assicurare una rappresentazione di un risultato depurato da eventuali rischi di mancata riscossione dei residui attivi nei limiti dell'effettiva consistenza reale e permette, *inter alios*, di diminuire la probabilità di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

3.2.5. La corretta operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi è pertanto operazione fondamentale ai fini della esatta determinazione del risultato di amministrazione del rendiconto della gestione e quindi dell'attendibilità di questo, talché una sovrastima dei residui attivi o una sottostima di quelli passivi può portare a un'errata determinazione dell'avanzo/disavanzo dell'ente, inducendo in errore l'organo di indirizzo politico che approva il bilancio ed al contempo i terzi, cittadini, creditori e organi di controllo.

È a tale adempimento che fanno riferimento le specifiche prescrizioni indicate dall'art. 228, c. 3, del TUEL, nonché quelle contenute nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 (punto 9.1), le quali postulano l'esigenza di operare una rigorosa ed attenta ricognizione delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione/pagamento possano essere previsti con un ragionevole grado di certezza.

3.2.6. L'opzione prescelta dall'ente in occasione del possibile esercizio della facoltà contemplata dall'art. 1 , c. 227 e ss. della L. 197/2022 appare congruente con la rappresentazione contabile effettuata dallo stesso nei rendiconti finora approvati , scelta volta a conservare le poste attive ancora da riscuotere, in quanto ritenute esigibili: purtuttavia, non sembra revocabile in dubbio il fatto che ciò implichi la necessaria valutazione sulla correlata cura delle entrate iscritte a bilancio e sull'impatto per la determinazione del risultato di amministrazione nonché per la stessa gestione della liquidità in ordine alla cennata conservazione delle poste come residuo attivo, le cui conseguenze devono essere oggetto di attenta valutazione da parte dell'ente.

Dai dati del questionario relativo al rendiconto 2021 è emerso infatti che il Comune di Marano sul Panaro non ha stralciato dal conto del bilancio i crediti conservati tra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza riconosciuti inesigibili o di dubbia e difficile esazione, anche se non ancora prescritti.

Da un lato, infatti, *"la conservazione di residui attivi così risalenti desta perplessità in ordine al permanere dell'esigibilità di tali crediti e colora ancor più di incertezza il risultato di amministrazione (...). Il mantenimento di residui attivi di dubbia esigibilità, incidendo sull'attendibilità ed effettività del risultato di amministrazione, fa apparire come imprudente oltre che non conforme alla Legge (...), l'applicazione di un "avanzo" meramente contabile "* (Sez. Piemonte, del. n. 68/2019/SRCPIE/PRSP): così che, secondo i principi generali, *"la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi deve trovare adeguata dimostrazione, poiché diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle correlate finalità di coordinamento della finanza pubblica"* (Corte cost., sent. n. 138/2013)

3.2.7. D'altro canto, la conservazione di dette poste nei rendiconti precedenti, interpella lo sforzo del Comune a perseguire il puntuale e costante monitoraggio delle proprie entrate tributarie mantenute a residuo e ad implementare l'attività di recupero, valutando tutte le eventuali iniziative volte a superare le criticità emerse nella descrizione nella parte in fatto.

In merito all'attività di contrasto all'evasione tributaria, dai dati acquisiti emerge la scarsità delle riscossioni (€ 55.229,94), relativamente all'esercizio 2021, rispetto all'importo dell'attività accertativa (€ 546.318,13) effettuata.

In questo quadro, l'affermazione del canone di solidarietà esprime il

principio in forza del quale "la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa" e per tale motivo è posta *"dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente"* (Corte cost., sent. n. 75/1992). Di conseguenza, l'evasione rappresenta *"una rottura del vincolo di lealtà minimale che lega fra loro i cittadini e comporta quindi la violazione di uno dei doveri inderogabili di solidarietà sui quali, ai sensi dell'art. 2 Cost., si fonda una convivenza civile ordinata ai valori di libertà individuale e giustizia sociale"* (Corte cost., sent. n. 51/1992).

Da questo punto di vista, la funzione della cura delle entrate è essenziale *"condizione di vita per la comunità"*, al punto da esprimere un interesse *"protetto dalla Costituzione (art. 53) sullo stesso piano di ogni diritto individuale"* (Corte cost., sent. n. 45/1963). Pertanto, *"anche un obbligo tributario di ridotto ammontare, come può essere spesso quello derivante da imposte locali, concretizza l'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e in quanto tale deve essere considerato dall'ordinamento, pena non solo la perdita di rilevanti quote di gettito ma altresì il determinarsi di «disorientamento e amarezza per coloro che tempestivamente adempiono e ulteriore spinta a sottrarsi al pagamento spontaneo per molti altri» (Corte dei conti, SS.RR. in s.c., deliberazione 8 aprile 2021, n. 4)"* (Corte Cost., sent. n. 120/2021).

3.3. Fondo pluriennale vincolato (FPV); imputazione ad un solo esercizio.

(cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazioni n. 138/2022/PRSE, n. 157/2022/PRSE, n. 1/2023/PRSE, n. 24/2023/PRSE)

3.3.1. I profili attinenti alla corretta determinazione del risultato di amministrazione e, quindi, dell'equilibrio di bilancio, appaiono influenzati anche dalla verifica attinente al fondo pluriennale vincolato, in ciò contemplata espressamente come voce di spesa dall'art. 186 del TUEL; come è noto, l'istituto del FPV *"serve a garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra l'acquisizione delle risorse ed il loro impiego"* (Corte cost., sent. n. 6/2017) e la criticità, ove rilevata, riverbera naturalmente i suoi effetti ai fini della costruzione degli equilibri di bilancio: di talché, ove vi sia una *"omessa ed errata*

applicazione degli istituti del nuovo ordinamento contabile armonizzato”, essa determina in concreto “una rendicontazione degli esercizi (...) totalmente inattendibile e preclusiva di un reale controllo sulla gestione finanziaria dell’ente” (Sez. contr. Lombardia, del. n. 16/2019/PRSP) e di conseguenza “una grave irregolarità” contabile.

In altri termini, “la non corretta determinazione del FPV, al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio, determina la violazione del principio di veridicità ove si ponga mente al fatto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria» (sentenza n. 247/2017 della Corte Costituzionale), e che pertanto la non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale, di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016)” (Corte dei conti, Sezione Veneto, del. n. 18/2019/PRSP). La Sezione ribadisce quindi la natura “identitaria univoca” del fondo pluriennale vincolato (Corte cost., sent. n. 247/2017), la cui disciplina è assolutamente astretta dalla finalità di conservare la copertura delle spese pluriennali (Corte cost., sent. n. 247/2017): così che esso, da un punto di vista genetico, è costituito da risorse accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata (allegato 4/1, punto 9.8, del D.Lgs. n. 118 del 2011) (Corte Cost., sent. n. 6/2017), mentre dal punto di vista funzionale “ove...le fonti di finanziamento si riferiscano a spese per le quali non sia stata perfezionata la relativa obbligazione giuridica, esse affluiscono al risultato di amministrazione (quota vincolata o destinata in prevalenza), per la relativa riprogrammazione” (Corte dei conti, del. n. 4/SEZAUT/2018/FRG).

3.3.2. Dall’esame del rendiconto 2021 del Comune di Marano sul Panaro emerge invece che tutte le spese impegnate nel 2021 coperte dal fondo pluriennale vincolato sono imputate solamente all’esercizio finanziario successivo: ciò potrebbe pregiudicare pertanto il profilo funzionale del Fondo pluriennale vincolato - *“programmatorio e di controllo, volto a rappresentare e gestire, in modo responsabile e controllato, il divario temporale esistente tra il momento del reperimento delle entrate, di norma vincolate, e quello del loro utilizzo per il raggiungimento delle finalità istituzionali, legate all'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente”* (Corte dei conti, Sez. Aut, n. 4/2015 "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali (D.Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/2014)" p. 6), il cui

scopo invece - come risultante dal D.Lgs. n. 118/2011 - è di offrire copertura alle obbligazioni e agli impegni legittimamente assunti dall'ente territoriale, in guisa che il vincolo pluriennale sia coerentemente rivolto alla conservazione delle risorse necessarie per onorare le relative scadenze finanziarie (Corte cost., sent. n. 247/2017, Considerato diritto 9) afferenti le spese che ricadono su più esercizi.

La Sezione rammenta al riguardo l'importanza di una scrupolosa programmazione della spesa di investimento, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, che devono essere costantemente aggiornati, e del corretto impiego del FPV, strumento essenziale al fine di avvicinare il momento dell'acquisizione delle risorse a quello del loro impiego secondo il principio della competenza finanziaria potenziata.

L'art. 183, c. 3 del TUEL stabilisce che possono essere finanziate con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici a condizione che la gara sia stata formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo. In difetto, fatte salve alcune eccezioni di legge (cfr., in particolare, all. 4/1, p. 5.4. D.Lgs. n. 118/2011), l'entrata accertata confluisce nel risultato di amministrazione, sottraendosi al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Come precisato sul punto dalla Sezione delle Autonomie, l'ente locale deve impegnare le sole spese (escluse quelle di progettazione) per le quali possa *"(..) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico"* (cfr. deliberazioni n. 23/SEZAUT/2015 e n. 32/SEZAUT/2015).

Sotto tale profilo, la Sezione Autonomie richiama pertanto gli enti locali a programmare la spesa di investimento in coerenza con i cronoprogrammi ed a impiegare correttamente il FPV che deve sempre costituire uno strumento di misurazione della diacronia tra acquisizione di risorse e relativo impiego.

Puntuali indicazioni in tal senso sono contenute nel par. 3 delle Linee di indirizzo della citata delibera della Sezione delle Autonomie n. 2/2021/INPR, ove viene esaltato il ruolo fondamentale della fase di programmazione e progettazione degli investimenti pubblici, e viene ribadito, richiamando i precedenti della Sezione, il ruolo strategico del cronoprogramma che implica l'individuazione delle risorse finanziarie, la scomposizione del lavoro in fasi, e la determinazione dei tempi di realizzazione di ciascuna fase. La componente temporale costituisce l'elemento determinante per l'efficacia del ciclo programmatico e trova uno strumento di monitoraggio nell'istituto del Fondo pluriennale vincolato il quale, a

seguito della modifica dei principi contabili operata con il D.M. 1° marzo 2019, viene costituito sull'intero quadro economico all'atto dell'avvio della fase di progettazione del livello minimo, sulla base della mera prenotazione della spesa, ma con l'obbligo di attivare gli strumenti di controllo sul rispetto dei tempi di progettazione al fine di poter confermare nel rendiconto dell'esercizio successivo le risorse nel FPV evitando di far confluire le somme in economia, con l'obbligo di iniziare nuovamente il ciclo.

In pratica, pur con i complessi tecnicismi che caratterizzano il fondo pluriennale vincolato, le regole contabili contengono strumenti in grado di accompagnare l'intero ciclo dell'investimento (progettazione, procedura di affidamento, contrattualizzazione, esecuzione, collaudo) monitorando il rispetto del cronoprogramma, e fornendo, attraverso l'indicatore n. 14 del rendiconto, indicazioni utili in chiave di controllo strategico e sulla performance e per l'attivazione di misure correttive. Il monitoraggio del ciclo tecnico e del ciclo finanziario della spesa di investimento deve utilizzare, in modo adeguato, tali "indicatori" di andamento gestionale per garantire attendibilità e veridicità alla previsione e alla realizzazione nel ciclo di bilancio.

3.3.3. La costruzione di un adeguato cronoprogramma della spesa (sia per quanto riguarda le fasi di progettazione sia in occasione della maturazione degli stati di avanzamento dell'intervento) e, in sintesi, l'efficace programmazione a ciò conseguente, dovrà pertanto essere assicurata *"...in un'ottica di salvaguardia degli equilibri generali di competenza e di cassa sia del bilancio sia della gestione"* (Corte dei conti, deliberazione n. 4/SEZAUT/2018/FRG), così come il continuo e costante aggiornamento dei cronoprogrammi degli investimenti dovrà essere effettuato già a partire dallo studio di fattibilità economico-finanziaria e della progettazione.

Alla luce di ciò, nella doverosa sinergia e nella necessaria collaborazione tra gli uffici lavori pubblici e finanziari e dei loro canali di comunicazione (ex art. 147-*quinquies* del TUEL), il Comune di Marano sul Panaro è chiamato dai principi contabili ad impostare la programmazione in coerenza con cronoprogrammi dettagliati e attendibili - anche con riferimento agli importi di spesa previsti - in funzione dei quali impostare le previsioni di bilancio, implementando altresì gli strumenti di controllo interno mediante l'applicazione degli indicatori di bilancio di cui al D.M. 22 dicembre 2015; in proposito la Sezione Autonomie, con la delibera citata n. 2/2021/INPR sottolinea anche che la vigilanza sulla prosecuzione, senza soluzione di continuità, di tutte le attività nel ciclo tecnico e che riguardano sia le fasi di progettazione, sia le fasi di esecuzione dell'opera o

lavoro pubblico, comporta una sinergia tra gli uffici tecnici e dei lavori pubblici con il servizio economico- finanziario. Essendo il FPV, come detto, astretto a una funzione essenzialmente programmatica, diviene evidente che le eventuali patologie si riverberano in termini di necessaria verifica tra quanto delineato negli atti fondamentali dell'ente e, in particolare, nel programma amministrativo di mandato e quanto effettivamente realizzato, segnatamente per ciò che concerne il controllo strategico e in termini di controllo sulla gestione.

La Sezione vigilerà sul corretto adempimento di quanto indicato.

4. Altri profili di criticità.

L'esame della documentazione in atti fa emergere peraltro specifici profili di criticità.

4.1. Mancato rispetto di due parametri di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 28/12/2018.

(cfr. Sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 12 /2020/PRSE)

4.1.1. L'Ente, nell'esercizio 2021, ha certificato lo sfioramento di due parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di deficitarietà di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28/12/2018: il parametro P5, codice indicatore 12.4, "Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio" maggiore del 1,20 per cento ed il parametro P6, codice indicatore 13.1, "Debiti riconosciuti e finanziati" maggiore dell'1 per cento.

Il primo dei due indicatori in questione, da calcolare come valore percentuale, prende a riferimento il disavanzo iscritto in spesa nel conto del bilancio e lo rapporta con gli accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate, mentre il secondo indicatore, anch'esso da calcolare come valore percentuale, prende a riferimento i debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati, che vengono rapportati con il totale gli impegni del titolo 1 e titolo 2.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno o più parametri di valutazione della deficitarietà appare potenzialmente foriera di futuri pregiudizi e potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e, più in generale, ai fini di una sana gestione finanziaria.

4.1.2. Per quanto concerne l'indicatore P5, si rammenta che il disavanzo è applicato all'esercizio in corso di gestione ai fini del suo recupero; ciò comporta che una quota delle risorse finanziarie è destinata a recuperare il disavanzo

anziché essere destinata ai servizi per la collettività di riferimento. L'indicatore della sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio segnala se la gestione, con le ordinarie risorse (entrate correnti) riesce a far fronte al recupero del disavanzo: tanto più il rapporto è alto, tanto maggiore sono le entrate assorbite dal disavanzo applicato all'esercizio.

Lo sfioramento di tale indicatore è quindi dovuto alla situazione di disavanzo in cui si trova l'ente, al cui paragrafo si rimanda.

4.1.3. Relativamente all'indicatore P6, invece, lo sfioramento è dovuto, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30 novembre 2021, al riconoscimento e finanziamento a norma dell'art. 194 a) del TUEL di debiti fuori bilancio per € 206.485,11 derivanti da sentenza esecutiva n. 584 del 6 aprile 2021 emessa dal Tribunale ordinario di Modena, relativa all'alienazione di aree demaniali, per le cui vicende si rimanda alle deliberazioni di questa Sezione n. 258/2021/PRSE e n. 96/2022/PRSE.

Il debito fuori bilancio, interamente imputato all'esercizio di riconoscimento (il 2021), è stato coperto per € 25.317,34 con fondi accantonati nel risultato di amministrazione, e per € 181.167,77 con disponibilità del bilancio di parte corrente. L'Organo di revisione ha attestato la trasmissione della deliberazione alla competente Procura della Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

4.1.4. La Sezione rammenta che la presenza di debiti fuori bilancio, riconosciuti ai sensi dell'art. 194, c. 1, lettera a), TUEL, è indice di possibile difficoltà dell'apparato amministrativo di governare efficacemente la dinamica del contenzioso.

A tale scopo, la Sezione sottolinea ancora una volta l'importanza del fondo contenzioso e l'esigenza sottesa alla istituzione e alla corretta quantificazione del predetto fondo cautelativo. È accertato infatti che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL). A tale proposito si rinvia all'Allegato n. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", che al punto 9.2 stabilisce che "il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: ... 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)". La nota integrativa, allegata al bilancio, deve, anche nel caso del "fondo contenziosi", curare particolarmente l'indicazione dei

criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al "fondo rischi" e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l'ente. Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l'incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell'ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso. La necessità di preservare gli equilibri di bilancio – in questo caso dovuta alla finalità di non fare trovare l'Ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie - richiede quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili; ciò onde evitare che vi sia una indebita dilatazione della spesa in contrasto con le finalità dell'armonizzazione dei conti pubblici, funzionali a evitare che gli scostamenti dai principi del D.Lgs. n. 118 del 2011 non costituiscano solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultino strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione. Non operando tali accantonamenti, infatti, potrebbe concretizzarsi una manovra elusiva, consistente essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario (Corte Cost., sent. n. 279 del 2016).

4.1.5. Conclusivamente, nel richiamare le considerazioni svolte in argomento con deliberazioni n. 258/2021/PRSE e n. 96/2022/PRSE, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR, contenente "Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della L. 23 dicembre 2005 n. 266", si ribadisce che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente e puntualmente fatta oggetto di ricognizione analitica e completa da parte dell'Ente e monitorata dall'Organo di revisione, al quale incombe l'onere di attestarne la effettiva congruità.

4.2. Rapporti di credito/debito reciproci tra l'Ente e le società partecipate

(cfr. Sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 13/2020/PRSE, n.207/2021/PRSE)

4.2.1. Come richiamato nel punto 2.1. della presente deliberazione, nel questionario, l'Organo di revisione ha dichiarato che la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la

deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG, ad eccezione della società Hera S.p.A., la quale non ha risposto alla richiesta di rilevazione dei debiti e crediti reciproci.

4.2.2. La Sezione rammenta, in via generale, che «tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata devono concorrere – secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, c. 1, Cost. – all’equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale (Corte cost., sent. n. 6/2019), dovendosi sottolineare (Corte cost., sent. n. 101 del 2018 e 247 del 2017) che l’art. 97, primo comma, Cost., nella vigente formulazione, si compone di due precetti ben distinti: quello contenuto nel primo periodo riguarda l’equilibrio individuale degli enti facenti parte della finanza pubblica allargata, mentre quello del secondo periodo riguarda l’equilibrio complessivo di quest’ultima, in quanto finalizzato ad assicurare la sostenibilità del debito nazionale. È evidente che l’equilibrio complessivo deve essere coerentemente coordinato con analogo equilibrio dei singoli bilanci che compongono il cosiddetto bilancio consolidato dello Stato.» (Corte cost., sent. n. 6/2019).

Evidenzia, inoltre, che l’adempimento normativo in questione, di cui all’art. 11 c. 6, lett. j), del D.Lgs. 118/2011, riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e va esteso anche alle società quotate nei mercati regolamentati e che l’attendibilità delle risultanze contabili è condizionata al positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio. La doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell’Organo di revisione dell’ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati risulta necessaria, pertanto, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire la piena attendibilità ai dati, così che, in caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell’ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all’organo esecutivo dell’ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, D.lgs. n. 118/2011).

4.2.3. Tanto rammentato, si invita l’Ente e l’Organo di revisione di adoperarsi al fine di assicurare il totale adempimento all’obbligo normativo in argomento, di cui costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica di acquisizione dei dati completi dell’asseverazione degli organi di controllo delle società. Vale la pena evidenziare, altresì, che il controllo sugli equilibri finanziari, intestato all’Organo di revisione, secondo la norma dell’art. 147-*quinquies*, comma 3, TUEL “implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per

il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni".

Sull'argomento si richiama, infine, quanto stabilito dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 2/2016/QMIG, secondo cui "in caso di mancata individuazione, nello statuto della società a responsabilità limitata o del consorzio, di un organo di controllo, spetta all'ente territoriale socio individuare, all'interno dell'organismo, il soggetto chiamato ad asseverare la nota informativa attestante i reciproci rapporti debitori e creditori, senza previsione di compensi aggiuntivi".

Si invita, pertanto, l'Amministrazione comunale a sollecitare la richiesta ad Hera S.p.a., ribadendo l'obbligo.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2022-24 e al rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Marano sul Panaro:

ACCERTA

l'inosservanza nella specie dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla L. n. 243/2012, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2021 e al bilancio di previsione 2022-24 svolto da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

ACCERTA

in particolare, la presenza, dei seguenti profili di criticità:

- parte disponibile del risultato di amministrazione negativa;
- leggero aumento dei residui attivi e scarsità dell'efficacia dell'attività di riscossione dell'ente;
- fondo pluriennale vincolato imputato ad un solo esercizio;
- mancato rispetto di due parametri di deficiarietà strutturale;
- mancata asseverazione dei debiti/crediti reciproci per un organismo

partecipato;

RACCOMANDA ALL'ENTE

- di proseguire nell'attività di riassorbimento del disavanzo di cui all'art. 39- quater, c. 1, del D.L. n. 162/2019, nonché di quello contemplato dall'art. 3, c. 14, del D. Lgs. n. 118/2011;

- di adottare tutte le misure necessarie ai fini di un tangibile miglioramento dell'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, con particolare riferimento alla gestione in conto residui delle entrate;

- di valutare con attenzione, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 228 del TUEL, la facoltà di effettuare lo stralcio dei crediti di dubbia e difficile esazione non riscossi, trascorsi tre anni dalla loro scadenza, e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale, adeguando al contempo il FCDE;

- di effettuare una ricognizione analitica e completa sulla presenza di possibili contenziosi, anche potenziali;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Marano sul Panaro.

Così deliberato in Bologna nella Camera di consiglio del 9 marzo 2023.

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

(firmato digitalmente)

Il relatore

Tiziano Tessaro

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 20 marzo 2023

Il Funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)